



**N. 588-A**

*Relazione orale*  
*Relatore COCIANCICH*

**ALLEGATO**

## **TESTO PROPOSTO DALLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

Comunicato alla Presidenza il 28 giugno 2013

PER IL

### **DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013

**presentato dal Ministro per gli affari europei**

**di concerto con il Ministro dell'interno**

**con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

**con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione**

**con il Ministro dello sviluppo economico**

**e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

**con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport**

**con il Ministro della difesa**

**con il Ministro dell'economia e delle finanze**

**con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**

**con il Ministro della salute**

**con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**

**e con il Ministro della giustizia**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 2013

**ALLEGATO**

**EMENDAMENTI**

*esaminati dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente con indicazione del relativo esito procedurale*

**INDICE**

Disegno di legge n. 588:

Emendamenti:

- articolo 2 .....	<i>Pag.</i>	3
- articolo 4 .....	»	4
- articolo 6 .....	»	5
- articolo 7 .....	»	6
- articolo 8 .....	»	8
- articolo 11 .....	»	9
- articolo 12 .....	»	10
- articolo 14 .....	»	11
- articolo 15 .....	»	12
- articolo 16 .....	»	16
- articolo 17 .....	»	17
- articolo 18 .....	»	20
- articolo 20 .....	»	21
- articolo 21 .....	»	23
- articolo 23 .....	»	26
- articolo 24 .....	»	29
- articolo 25 .....	»	31
- articolo 26 .....	»	32
- articolo 27 .....	»	35
- articolo 28 .....	»	42
- articolo 33 .....	»	44
- articolo 34 .....	»	45
- articolo 35 .....	»	46
- articolo 36 .....	»	52

## EMENDAMENTI

### Art. 2.

#### 2.1

TAVERNA

#### **Precluso**

*Al comma 1, le parole: «alle aree della dirigenza», sono sostituite con le seguenti: «a qualunque tipologia di qualifica professionale in area».*

---

#### 2.2

IL RELATORE

#### **Accolto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 4.****4.1**

PICCOLI

**Dichiarato inammissibile***Sopprimere il comma 1.*

---

**4.2**

PICCOLI, DALLA TOR

**Ritirato***Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi secondo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206».

---

**4.3**

IL RELATORE

**Accolto***Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare, sentita la Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una speciale autorizzazione».

---

**Art. 6.****6.1**

IL RELATORE

**Accolto***Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 6.**

*(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di società tra avvocati. Caso Eu Pilot 1753/11/MARKT).*

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) al comma 1, le parole: ", purché almeno uno degli altri soci sia in possesso del titolo di avvocato" sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: "socio in possesso del titolo di avvocato" sono sostituite dalle seguenti: "professionista in possesso del titolo di avvocato";

b) all'articolo 36, comma 4, le parole: "socio in possesso del titolo di avvocato" sono sostituite dalle seguenti: "professionista in possesso del titolo di avvocato"».

---

**Art. 7.****7.0.1**

DE PETRIS, URAS

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Disposizioni attuative dell'articolo 27 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012)*

1. Al fine di ridurre le emissioni inquinanti derivanti dal trasporto dei prodotti agroalimentari e promuovere la conoscenza delle tradizioni produttive locali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche alimentari e forestali, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo rivolto all'istituzione dell'indicazione facoltativa di qualità denominata "Prodotto di fattoria", finalizzata ad agevolare nell'etichettatura la comunicazione delle proprietà dei prodotti agricoli e di prima trasformazione immessi in commercio direttamente al consumatore finale da parte dei soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) consentire l'accesso all'indicazione facoltativa di qualità solo per i prodotti commercializzati all'interno della provincia in cui ha sede il luogo di coltivazione e prima trasformazione o ad una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo previsto per il loro consumo;

b) riservare l'indicazione facoltativa di qualità alla commercializzazione in vendita diretta, ivi compresi i mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007;

c) prevedere l'istituzione a cura delle Regioni di un Albo dei soggetti abilitati all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità;

d) prevedere che l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità e del relativo contrassegno per l'etichettatura sia consentita a titolo gratuito;

e) prevedere le modalità di controllo e di coordinamento dei controlli fra gli organi preposti dello Stato e delle Regioni, nonché le relative sanzioni in caso di inottemperanza alle disposizioni attuative dell'indicazione facoltativa di qualità.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le am-

ministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto legislativo di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

---

**Art. 8.****8.1**

URAS

**Ritirato**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "Unione europea" sono inserite le seguenti: "e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per i lavoratori dei paesi terzi, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale e titolari di permesso di soggiorno che consenta l'esercizio di attività lavorativa si rinvia espressamente all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998"».

**8.2**

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

**Accolto**

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 3-bis è aggiunto il seguente:*

«3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano».



**Art. 11.****11.0.1**

D'ALÌ

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Modifica al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia imposta sul valore aggiunto)*

1. All'articolo 8-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare o al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali industriali e della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n.50;"

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**Art. 12.**

**12.1**

GALIMBERTI

**Decaduto**

*Al comma 1 lettera a) dopo le parole: «codice della navigazione», aggiungere le seguenti: «nonché ai piloti, agli ormeggiatori e ai barcaioli.».*

*Conseguentemente, nella medesima lettera n), sostituire le parole: «che svolge» con le seguenti: «che svolgono».*

---

**Art. 14.****14.1**

BERGER, ZELLER, PANIZZA, LANIECE

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo le parole: «cittadini italiani e dell'Unione europea residenti» sono aggiunte le seguenti: «da almeno cinque anni».*

*Conseguentemente allo stesso comma, dopo le parole: «titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente» aggiungere le seguenti: «, purché residenti da almeno cinque anni».*

---

**14.2**

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

**Ritirato**

*Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purché residenti»*

---

**Art. 15.****15.1 (v. testo 2)**

DE PETRIS, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 7. - (Sanzioni amministrative)», comma 1, sostituire le parole: «da euro 3.100 a euro 18.600», con le seguenti: «da euro 9.300 a euro 55.800».*

---

**15.1 (testo 2)**

DE PETRIS, URAS

**Accolto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 7. - (Sanzioni amministrative)», comma 1, sostituire le parole: «da euro 3.100 a euro 18.600», con le seguenti: «da euro 6.200 a euro 18.600».*

---

**15.2**

CIRINNÀ, AMATI, GRANAIOLO, SILVESTRO

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, sostituire le parole: «da euro 3.100 a euro 18.600» con le seguenti: «da euro 9.300 a euro 55.800».*

---

**15.9**

GRANAIOLO

**Decaduto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, sostituire le parole: «da euro 3.100 a euro 18.600» con le seguenti: «da euro 9.300 a euro 55.800».*

---

**15.10**

GRANAIOLO

**Decaduto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 2, sostituire le parole: «da euro 3.100 a euro 18.600», con le seguenti: «da euro 6.200 a euro 37.200».*

---

**15.3**

DE PETRIS, URAS

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 7. - (Sanzioni amministrative)», comma 2, sostituire le parole: «da euro 3.100 a euro 18.600», con le seguenti: «da euro 6.200 a euro 37.200».*

---

**15.4**

CIRINNÀ, AMATI, GRANAIOLO, SILVESTRO

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 2, sostituire le parole: «da euro 3.100 a euro 18.600» con le seguenti: «da euro 6.200 a euro 37.200».*

---

**15.5**

DE PETRIS, URAS

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 7. - (Sanzioni amministrative)», sopprimere il comma 4.*

---

**15.6**

CIRINNÀ, AMATI, GRANAIOLO, SILVESTRO

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 7», sopprimere il comma 4.*

---

**15.11**

GRANAIOLO

**Decaduto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 7», sopprimere il comma 4.*

---

**15.7**

CIRINNÀ, AMATI, GRANAIOLO, SILVESTRO

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art 7», sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. Il proprietario o il detentore che viola il divieto di esercizio dell'attività di allevamento di cui ai commi 1 e 5 o la sospensione dell'esercizio dell'attività di allevamento di cui al comma 3 è soggetto alla pena prevista dall'articolo 650 codice penale, alla revoca, se ne è in possesso, della registrazione di cui all'articolo 4, al ritiro e alla confisca amministrativa, da parte dell'Autorità competente, delle uova immesse sul mercato durante i relativi periodi di restrizione. Le uova prodotte in tali periodi sono destinate alla distruzione ed in nessun caso possono essere immesse in vendita a qualsiasi titolo.

6-bis. Chiunque immette in vendita uova provenienti da allevamenti sottoposti alle misure di cui ai commi precedenti è soggetto alla pena prevista dell'articolo 650 codice penale».

**15.8**

DE PETRIS, URAS

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 7. - (Sanzioni amministrative)», sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il proprietario o il detentore che viola il divieto di esercizio dell'attività di allevamento di cui ai commi 1 e 5 o la sospensione dell'esercizio dell'attività di allevamento di cui al comma 3 è soggetto alla pena prevista dall'articolo 650 codice penale, alla revoca, se ne è in possesso, della registrazione di cui all'articolo 4, al ritiro e alla confisca amministrativa, da parte dell'Autorità competente, delle uova immesse sul mercato durante i relativi periodi di restrizione. Le uova prodotte in tali periodi sono destinate alla distruzione ed in nessun caso possono essere immesse in vendita a qualsiasi titolo. Chiunque immette in vendita uova provenienti da allevamenti sottoposti alle misure di cui ai commi precedenti è soggetto alla pena prevista dell'articolo 650 codice penale».

**15.12**

GRANAIOLO

**Decaduto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 6 sostituire i periodi da: «nonché» fino alla fine del comma, con i seguenti: «al ritiro e alla confisca amministrativa da parte dell'Autorità competente delle uova immesse sul mercato durante i relativi periodi di restrizione. Le uova prodotte in*

tali periodi sono destinate alla distruzione e in nessun caso possono essere immesse in vendita a qualsiasi titolo. Chiunque immette in vendita uova provenienti da allevamenti sottoposti alle misure di cui ai commi precedenti è soggetto alla pena prevista dell'articolo 650 codice penale».

---

**Art. 16.****16.1**

DE PETRIS, URAS

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il Ministero della Salute implementa lo sviluppo, la diffusione e l'applicazione di metodi sostitutivi al modello *in vivo*, anche, tramite i proventi derivanti dalle tariffe di cui articolo 80 del Regolamento.»

---

**16.2**

CIRINNÀ, AMATI, GRANAIOLO, SILVESTRO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il Ministero della Salute implementa lo sviluppo, la diffusione e l'applicazione di metodi sostitutivi al modello *in vivo*, anche tramite i proventi derivanti dalle tariffe di cui articolo 80 del regolamento n.528.»

---

**16.3**

GRANAIOLO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di ridurre al minimo il numero dei test sugli animali e incoraggiare la raccolta di informazioni con metodi alternativi, che non richiedano sperimentazioni su animali, Il Ministero della Salute implementa lo sviluppo, la diffusione e l'applicazione di metodi sostitutivi al modello *in vivo*, anche tramite i proventi derivanti dalle tariffe di cui articolo 80 del Regolamento.»

---



**Art. 17.****17.1**

DE PETRIS, URAS

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Il Ministero della Salute provvede a redigere piani di controllo che comprendano la verifica del divieto di sperimentazione e importazione di materie prime testate su animali.

3-ter. Il Ministero della Salute, a seguito del piano di controllo, di cui al comma 3-bis, definisce un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.

3-quater. Qualora il Ministero della Salute accerti irregolarità, di cui al comma 3-bis, contesta la violazione all'azienda ovvero alla Società diffidandola ed assegnando un termine di sette giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine, o qualora le giustificazioni risultino inadeguate, sono applicate le sanzioni di cui al comma 3-quinques, motivate anche in ragione delle giustificazioni addotte.

3-quinques. Nei casi di cui al comma 3-bis, il Ministero della Salute applica le seguenti sanzioni:

- a) sospensione della licenza per un periodo di 6 mesi;
- b) nel caso che il fatto costituisca reato, sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 300 a 30.000 e ritiro della licenza».

*Conseguentemente sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla regolamentazione delle procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore, delle buone pratiche di fabbricazione e la verifica di conformità del divieto di sperimentazione e importazione di materie prime testate su animali; è altresì vietato testare su animali qualsiasi ingrediente e prodotto cosmetico anche se la sua commercializzazione ricade in altri ambiti come ad esempio quello chimico e/o quello farmaceutico».

**17.2**

CIRINNÀ, AMATI, GRANAIOLA, SILVESTRO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. Il Ministero della Salute provvede a redigere piani di controllo che comprendano la verifica del divieto di sperimentazione e importazione di materie prime testate su animali.

3-ter. Il Ministero della Salute, redatto il piano di controllo di cui al comma 3-bis, definisce un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.

3-quater. Nei casi in cui il Ministero della Salute accerti irregolarità ai sensi del comma 3-bis, contesta la violazione all'azienda o alla società interessata, diffidandola a comunicare al medesimo Ministero, entro il termine di sette giorni, le motivazioni che giustificano la suddetta violazione. Trascorso tale termine, ovvero qualora le giustificazioni risultino inadeguate, sono applicate le sanzioni di cui al comma 3-quinquies, motivate anche in ragione delle giustificazioni addotte.

3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, il Ministero della Salute applica le seguenti sanzioni:

- a) la sospensione della licenza per un periodo di 6 mesi;
- b) nel caso in cui il fatto costituisca reato, le violazioni del divieto sono altresì punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 30.000 e il ritiro della licenza».

*Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla regolamentazione delle procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore, delle buone pratiche di fabbricazione e la verifica di conformità del divieto di sperimentazione e importazione di materie prime testate su animali. È altresì vietato testare su animali qualsiasi ingrediente e prodotto cosmetico anche se la sua commercializzazione ricade in ambiti diversi da quello dei prodotti cosmetici, quali quello chimico o quello farmaceutico».

**17.3**

GRANAIOLA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. Il Ministero della Salute provvede a redigere piani di controllo che comprendano la verifica del divieto di sperimentazione e importazione di materie prime testate su animali.

3-ter. Il Ministero della Salute, redatto il piano di controllo di cui al punto 1, definisce un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.

3-quater. Ai sensi dei commi 1 e 2, nel caso in cui il Ministero della Salute accerti delle irregolarità, contesta la violazione all'azienda e/o alla società diffidandola e assegnando un termine di sette giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine, o qualora le giustificazioni risultino inadeguate, sono applicate le sanzioni di cui al comma 4, motivate anche in ragione delle giustificazioni addotte.

3-quinquies. Nei casi di cui ai commi da 3-bis a 3-quater, il Ministero della Salute applica le seguenti sanzioni:

- a) sospensione della licenza per un periodo di 6 mesi;
- b) nel caso in cui il fatto costituisca reato, applicazione di una sanzione amministrativa da euro 300 a euro 30.000, oltre al ritiro della licenza».

**17.4**

GRANAIOLA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 5 sostituire le parole: «e delle buone pratiche di fabbricazione» con le seguenti: «delle buone pratiche di fabbricazione, oltre alla verifica di conformità del divieto di sperimentazione e importazione di materie prime testate su animali. Con il decreto di cui al precedente periodo si stabilisce, altresì, il divieto di testare su animali qualsiasi ingrediente e prodotto cosmetico anche se la sua commercializzazione ricade in altri ambiti come ad esempio quello chimico e/o quello farmaceutico»*

**Art. 18.****18.0.1**

FUCKSIA, ORELLANA, AIROLA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, CAMPANELLA, CATALFO, DE PIETRO, MONTEVECCHI, PAGLINI, PEPE, Maurizio ROMANI, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Integrazioni al D.Lgs. 6-9-2005 n. 206 Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229)*

1. Dopo l'articolo 102 del D. Lgs. 6-9-2005 n. 206, aggiungere i seguenti:

**"Art. 102-bis.**

*(Etichettatura dei prodotti Made in Italy  
con obbligo del codice a barre)*

1. Al fine di consentire ai consumatori finali di rilevare la vera origine dei prodotti italiani, è istituito un sistema di etichettatura abbinato al codice a barre. Il produttore già in possesso dei requisiti per l'etichettatura ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 aprile 2010, n. 55, è tenuto ad applicare l'etichettatura *made in Italy* comprensiva del suddetto codice a barre, che deve contenere i dati fiscali del produttore o distributore ed i riferimenti di rintracciabilità della stamperia dell'etichetta, nonché indicazioni di responsabilità in ordine all'igiene, sanità e sicurezza del prodotto ai sensi del successivo comma 1-ter.

**Art. 102-ter.**

*(Certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza dei prodotti provenienti da Paesi non facenti parte della Unione europea)*

1. Al fine di tutelare i consumatori, è fatto obbligo all'importatore, al negoziante italiano ovvero alle aziende di trasformazione, di corredare il prodotto, importato da Paesi non facenti parte dell'Unione europea, della certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza."».

**Art. 20.****20.1**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI

**Decaduto**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 1).*

---

**20.2 (v. testo 2)**

PICCOLI, CANDIANI

*Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: «perimetrazione della aree geografiche» con le seguenti: «perimetrazione delle aree da predisporre esclusivamente avvalendosi di sistemi informativi territoriali».*

---

**20.2 (testo 2)**

PICCOLI, CANDIANI

**Accolto**

*Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: «perimetrazione della aree geografiche» con le seguenti: «perimetrazione, da predisporre esclusivamente avvalendosi di sistemi informativi territoriali, delle aree».*

---

**20.3**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, ORELLANA, MOLINARI

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 2).*

---

**20.4**

PICCOLI

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera b), numero 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, caratterizzati, orientativamente, da tempi di ritorno di 500 anni;».*

---

**20.5**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, MOLINARI, ORELLANA

**Accolto**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).*

---

**20.6**

PICCOLI

**Accolto**

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) altezza e quota idrica";».

---

**20.7**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, ORELLANA, MOLINARI

**Accolto**

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).*

---

**20.8**

PICCOLI

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera c), numero 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) velocità del flusso della corrente».

---

**Art. 21.****21.1**

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, LUCIDI, MOLINARI, ORELLANA

**Accolto**

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) all'articolo 6, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. L'autorità competente garantisce, anche attraverso la pubblicazione nel proprio sito informatico delle informazioni necessarie per la preparazione del piano di emergenza esterno, la partecipazione del pubblico interessato alla preparazione o al riesame dello stesso piano, fornendo al medesimo le informazioni pertinenti, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti, ed un periodo di tempo adeguato, comunque non inferiore a trenta giorni, per esprimere osservazioni di cui l'autorità competente deve tenere conto, motivando le ragioni per le quali intenda, eventualmente, discostarsi"».

**21.2**

SANTANGELO, ORELLANA, CRIMI, CASTALDI

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera g), capoverso «1», secondo periodo, sostituire le parole: «provinciale o regionale» con le seguenti: «provinciale e regionale».*

**21.3**

BOTTICI, ORELLANA, CRIMI, NUGNES

**Accolto**

*Al comma 1, lettera g), capoverso «1», secondo periodo, dopo le le parole: «o regionale» inserire le seguenti: «nonché, ove esistente, nel proprio sito internet.».*

**21.4**

BOTTICI, ORELLANA, CRIMI, NUGNES

**Accolto**

*Al comma 1), lettera h), capoverso «1-bis», dopo le parole: «del pubblico interessato», inserire le seguenti: «, attraverso la pubblicazione nel proprio sito internet.».*

---

**21.5**

SANTANGELO, ORELLANA, CRIMI, CASTALDI

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera n) sostituire le parole da: «Tali verifiche» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «Tali verifiche devono essere effettuate dall'autorità competente o da enti pubblici o da tecnici esperti indipendenti e abilitati ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con oneri a carico dell'operatore.».*

---

**21.6 (v. testo 2)**

SANTANGELO, ORELLANA, CRIMI, CASTALDI

*Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: «a intervalli periodici» fino a: «alla chiusura», con le seguenti: «a intervalli trimestrali dal momento dell'avvio delle medesime operazioni, compresa la fase successiva alla chiusura.».*

---

**21.6 (testo 2)**

SANTANGELO, ORELLANA, CRIMI, CASTALDI

**Accolto**

*Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: «a intervalli periodici» fino a: «alla chiusura», con le seguenti: «a intervalli almeno semestrali dal momento dell'avvio delle medesime operazioni, compresa la fase successiva alla chiusura.».*

---



**21.7**

BOTTICI, ORELLANA

**Accolto**

*Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere, in fine, la seguente:*

«r-bis) all'articolo 19, comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "L'operatore che gestisca una struttura di deposito di rifiuti di estrazione in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 è punito con la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da cinquemiladuecento a cinquantaduemila euro."».

---

**Art. 23.****23.1 (v. testo 2)**

MIRABELLI, FISSORE, PICCOLI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;

b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza trimestrale e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 chilogrammi. Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato 1;

c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

1-ter. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: ", effettuato" fino a: "6.000 kg" sono soppresse.

1-quater. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del

2005 si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-*quinquies*. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65».

### 23.1 (testo 2)

MIRABELLI, FISSORE, PICCOLI

#### Accolto

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera *o*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni:

*a*) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;

*b*) i RAEE di cui alla lettera *a*) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 chilogrammi. Il quantitativo di 3.500 chilogrammi si riferisce a ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato 1;

*c*) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario ga-

rantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

1-ter. All'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: ”, effettuato” fino a: ”6.000 kg” sono soppresse.

1-quater. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a*) e *c*), del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-quinquies. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65».

---

**Art. 24.****24.2**

MIRABELLI

**Ritirato**

*All'articolo 24 apportare le seguenti modifiche:*

«a) al comma 1:

1. sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "sei mesi";
2. sostituire le parole: "sentita la Conferenza" con le seguenti: "d'intesa con la Conferenz";
3. sopprimere le seguenti parole: "delle linee guida finalizzate all'individuazione";

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 11 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, aggiornano la normativa regionale sulla base del disposto del medesimo decreto. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni di aggiornamento della normativa regionale di riferimento, trovano applicazione generale le norme contenute nel decreto di cui al comma 1";

c) al comma 3, sostituire le parole: "delle linee guida" con le seguenti: "del decreto"; conseguentemente, sostituire le parole: "dalle stesse" con le seguenti: "nello stesso»».

**24.3**

PICCOLI

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,», aggiungere le seguenti: «, e tenuto conto delle prassi amministrative da loro adottate,».*

**24.4**

PICCOLI

**Ritirato**

*Al comma 2, sostituire le parole: «Entro 3 mesi» con le seguenti: «Entro 6 mesi».*

**24.5**

PICCOLI

**Accolto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «ai fini dell'assoggettamento alla verifica di assoggettabilità» con le seguenti: «ai fini della verifica di assoggettabilità».*

---

**24.6**

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, LUCIDI, MOLINARI, ORELLANA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**24.7 (v. testo 2)**

PICCOLI

*Al comma 3, sostituire le parole: «Entro 3 mesi» con le seguenti: «Entro 6 mesi».*

---

**24.7 (testo 2)**

PICCOLI

**Accolto**

*Al comma 3, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro tre mesi».*

---

**24.8**

PICCOLI

**Ritirato**

*Al comma 3, sostituire le parole: «possono determinare» con le seguenti: «determinano».*

---

**Art. 25.****25.1**

DE PIN, ORELLANA

**Respinto***Apportate le seguenti modifiche:**a) alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «e 2013/2032»;**b) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 92, il primo periodo del comma 5 è sostituito dai seguenti: "Per tenere conto di cambiamenti, o di fattori imprevisti, o della sopravvenienza di nuovi dati o informazioni tecnico-scientifiche, almeno ogni quattro anni le Regioni, sentite le Autorità di bacino e gli enti locali, provvedono a riesaminare e, se necessario opportunamente rivedere o completare, le designazioni delle zone vulnerabili. In caso di inadempienza delle Regioni per un periodo superiore a tre mesi, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il supporto di Ispra, provvede in via sostitutiva entro i successivi 90 giorni"».

---

**Art. 26.****26.1**

IL RELATORE

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«f-bis) all'articolo 311, comma 1, le parole: "e, se necessario, per equivalente patrimoniale" sono soppresse».

**26.0.1**

PIGNEDOLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Attuazione della direttiva 2008/98/CE)*

1. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 sono soppresse le seguenti parole: "nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno";

c) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. L'iscrizione all'Albo non è dovuta per le imprese che svolgono attività di raccolta o di trasporto di rifiuti da loro stesse, prodotti, a titolo non professionale, vale a dire in maniera non ordinaria e non regolare. Salvo prova contraria, sono considerati professionali i trasporti di rifiuti effettuati dal produttore per quantitativi superiori a 30 chilogrammi o 30 litri al giorno, per un totale di rifiuti trasportati superiore ai 100 chilogrammi all'anno di rifiuti pericolosi e ai 100 chilogrammi all'anno di rifiuti non pericolosi"».



**26.0.2**

PIGNEDOLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Attuazione della direttiva 2008/98/CE)*

1. All'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto in fine il seguente periodo: "sono considerati trattamenti che rientrano nella normale pratica industriale i processi ed operazioni in uso nel comparto produttivo o nello specifico stabilimento, diretti a rendere compatibili sotto il profilo ambientale e merceologico i residui produttivi con i processi produttivi propri dell'impresa utilizzatrice, senza che si determini mutamento della struttura e della costituzione fisico-chimica del residuo. Rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le operazioni di: lavaggio, essiccazione, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, sedimentazione e chiarificazione condotte nel luogo di produzione, o presso l'utilizzatore successivo, o effettuate da intermediari, quando tali operazioni siano parte integrante del processo di produzione o di destinazione e siano effettuate con l'ausilio di sostanze naturali non pericolose"».

**26.0.3**

PIGNEDOLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Attuazione della direttiva 2008/98/CE)*

1. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "il produttore o detentore dei residui di cui alla presente lettera che, in ragione della provenienza o dell'utilizzo, non rientrano nella fattispecie di esclusione, può

dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-*bis* per la qualifica dei residui medesimi come sottoprodotti"».

2. Ai fini dell'applicazione delle esclusioni di cui all'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la sussistenza dei requisiti per l'esclusione medesima si presume fino a prova contraria."».

---

**Art. 27.****27.1**

DE PETRIS, URAS

**Respinto***Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'articolo 19-bis della legge 11 febbraio n. 157, è sostituito dal seguente:

**«Art. 19-bis.**

*(Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE)*

1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, le regioni autorizzano con atto amministrativo, entro il mese di aprile, la deroga, per determinati periodi, previo parere conforme dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), per le seguenti ragioni:

a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica e della sicurezza aerea, nonché per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque e per proteggere la flora e la fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

3. Le deroghe non possono avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in diminuzione e devono menzionare:

– le soluzioni alternative verificate;

– le specie che formano oggetto delle medesime;

– il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo; i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata;

– le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere fatte;

– l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone;

- i controlli che saranno effettuati
- i soggetti abilitati al prelievo in deroga, che sono individuati dalle regioni in un albo per titoli ed esami. Non possono essere autorizzati cacciatori che hanno commesso violazioni di cui agli articoli 30 e 31 della presente legge.

4. Oltre a quanto stabilito al precedente comma 3, in particolare per le deroghe di cui all'articolo 9 comma 1 lettera *c*) della Direttiva 2009/147/CE, il provvedimento prevede:

- il versamento di una tassa regionale per l'esercizio della deroga;
- uno speciale tesserino regionale sul quale annotare i capi subito dopo l'abbattimento, tali dati sono trasmessi giornalmente alla Regione a cura del cacciatore;
- l'obbligo per il cacciatore di recuperare il capo appena abbattuto e di apporvi un fascetta con serie numerata inamovibile fornita dalla Regione;
- la concessione della deroga per quei soggetti che abbiano frequentato uno specifico corso ed abbiano ottenuto l'abilitazione attraverso specifico esame presso l'ISPRA.

L'esercizio di detta deroga è permesso solo nella forma di caccia da appostamento fisso senza l'utilizzo di richiami vivi, stampi e altri mezzi atti ad attrarre l'avifauna.

5. La Regione ai fini della verifica del rispetto del provvedimento adottato elabora giornalmente i dati pervenuti dai cacciatori autorizzati alla deroga e qualora si raggiunga la quantità massima stabilita di abbattimenti, dichiara la immediata cessione della caccia in deroga. La Regione, inoltre, con appositi protocolli, crea uno speciale nucleo di Agenti di Polizia Giudiziaria, articolato in unità di controllo, con formazione ad hoc e avente l'unico compito di effettuare vigilanza e controllo sui cacciatori che esercitano la caccia in deroga durante l'intero periodo di svolgimento della deroga, nella misura minima di una unità di controllo operativa ogni 100 autorizzati all'esercizio della deroga.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito l'ISPRA, annulla, i provvedimenti di deroga adottati da una Regione e da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE, prima della data della loro entrata in vigore.

7. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo, 9, paragrafo 1, lettera *a*), della citata direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto delle linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regio-

nali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE."».

## 27.2

DE PETRIS, URAS

### Respinto

*Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis.», comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, le Regioni autorizzano con atto amministrativo, entro il mese di maggio precedente alla stagione venatoria di riferimento, la deroga, per determinati periodi, previo parere conforme dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le seguenti ragioni:

a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica e della sicurezza aerea, nonché per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque e per proteggere la flora e la fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni».

*Consequentemente al comma 3, sopprimere le seguenti parole:*

«Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE».

## 27.3

CIRINNÀ, GRANAIOLA, SILVESTRO, PUPPATO

### Respinto

*Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, sostituire le parole: «e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddi-*

sfacenti,» con le seguenti: «e devono menzionare le soluzioni alternative considerate e le motivazioni per cui queste sono valutate non soddisfacenti,».

---

#### 27.4

CIRINNÀ, GRANAIOLA, SILVESTRO, PUPPATO

##### **Respinto**

*Al comma 2, capoverso: «Art. 19-bis», comma 2, dopo le parole: «e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2» inserire il seguente periodo: «Le regioni, al fine di effettuare i controlli e le particolari forme di vigilanza sugli autorizzati all'esercizio del prelievo in deroga, stipulano apposite convenzioni con gli organi di vigilanza di cui all'articolo 27, comma 2, della presente legge».*

---

#### 27.5

DE PETRIS, URAS

##### **Ritirato**

*Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le regioni, inoltre, con appositi protocolli, creano uno speciale nucleo di agenti di polizia giudiziaria, articolato in unità di controllo, con formazione ad hoc e avente l'unico compito di effettuare vigilanza e controllo sui cacciatori che esercitano la caccia in deroga durante l'intero periodo di svolgimento della deroga, nella misura minima di una unità di controllo operativa ogni 50 autorizzati all'esercizio della deroga».*

---

#### 27.6

DE PETRIS, URAS

##### **Respinto**

*Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, sostituire le parole: «I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni», con le seguenti: «I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni e, per le deroghe di cui alle lettere a) e c), d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) e i comprensori alpini e comunque in numero non superiore all'1 per cento dei cacciatori residenti in regione».*

---

**27.7**

CIRINNÀ, GRANAIOLA, SILVESTRO, PUPPATO

**Respinto**

*Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, sostituire le parole: «I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni» con le seguenti: «I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati e autorizzati dalle regioni. I soggetti che intendono essere abilitati al prelievo in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2009/147/CE, devono essere titolari di specifica autorizzazione rilasciata dalle regioni, subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione ed al superamento del relativo esame finale, la cui commissione esaminatrice è composta da due esperti indicati da ISPRA ed un funzionario regionale».*

---

**27.8**

DE PETRIS, URAS

**Respinto**

*Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, sostituire le parole: «ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero», con le seguenti: «ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale sono segnati il numero dei capi oggetto di deroga subito dopo il loro abbattimento».*

---

**27.9**

CIRINNÀ, GRANAIOLA, SILVESTRO, PUPPATO

**Respinto**

*Al comma 2, capoverso: «Art. 19-bis», comma 2, sostituire le parole: «ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero» con le seguenti: «ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro abbattimento».*

---

**27.10**

DE PETRIS, URAS

**Respinto**

*Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, sostituire le parole: «Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo,*

in data antecedente a quella originariamente prevista», con le seguenti: «A fine giornata i soggetti abilitati al prelievo in deroga comunicano alla regione il numero dei capi abbattuti relativamente alle specie oggetto di deroga. Le regioni, su questa base, verificano il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo e provvedono alla sospensione tempestiva del provvedimento di deroga».

---

### 27.11

DE PETRIS, URAS

#### Respinto

*Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, sostituire le parole: «Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA o altri istituti indipendenti all'uopo titolati, anche regionali laddove istituiti, dotati di analoga autonomia tecnicoscienza ed organizzativa», con le seguenti: «Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) a cui le Regioni si uniformano».*

---

### 27.12

CIRINNÀ, GRANAIOLA, SILVESTRO, PUPPATO

#### Respinto

*Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, sostituire le parole: «Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA o altri istituti indipendenti all'uopo titolati, anche regionali laddove istituiti, dotati di analoga autonomia tecnico-scientifica ed organizzativa,» con le seguenti: «Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) a cui le regioni devono uniformarsi».*

---

### 27.13

CIRINNÀ, GRANAIOLA, SILVESTRO, PUPPATO

#### Ritirato

*Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis» comma 3, sostituire le parole: «è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA» con le seguenti: «è determinata, annualmente, a livello nazionale, per le sole specie di cui si dispone di stime attendibili delle popolazioni nidificanti in tutto l'areale da cui originano i soggetti che raggiungono l'Italia, dei dati sul successo riproduttivo delle coppie nidificanti e sulla mortalità annuale di giovani e adulti, dall'ISPRA».*

---



**27.14**

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.157, alla lettera m), dopo le parole: «salvo che nella zona faunistica delle Alpi», sono aggiunte le seguenti: «e nel prelievo in selezione degli ungulati».

---

**27.15**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, sopprimere le parole: «o altri istituti indipendenti all'uopo titolati, anche regionali laddove istituiti, dotati di analoga autonomia tecnico-scientifica ed organizzativa.»*

*Conseguentemente, al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non è ammessa al riparto nell'anno successivo».*

---

**Art. 28.****28.1**

DE PIN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 92, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente periodo: "Le misure previste nei programmi di azione devono essere adeguate e proporzionate e sono applicate in considerazione delle diverse fonti di pressione individuate sulla base dei criteri previsti nell'allegato 7/AI e allegato 7/AII alla parte terza del presente decreto".

1-ter. All'allegato 7/AII alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il primo e il secondo periodo del punto 1 sono sostituiti dai seguenti: "L'individuazione delle zone vulnerabili viene effettuata tenendo conto dei carichi derivanti da eventuali fonti di pressione di origine agricola e di origine non agricola, (ad esempio, stato della depurazione dei reflui civili, scarichi derivanti da attività industriali, specie degli animali allevati, intensità e loro tipologia, tipologia dei reflui che ne derivano e modalità di applicazione al terreno, coltivazioni e fertilizzanti in uso, eccetera), nonché dei fattori ambientali che possono concorrere a determinare o ad attenuare lo stato di contaminazione.

Nella individuazione delle zone vulnerabili è necessario tenere conto dei seguenti elementi:

- a) il livello di inquinamento esistente;
- b) la tipologia e consistenza delle attività svolte nelle aree che risultano compromesse;
- c) le possibili fonti di pressione;
- d) eventuali elementi e fonti naturali di inquinamento, preesistenti o indipendenti da quello antropico;
- e) il rapporto di causa ed effetto tra i diversi fattori, vale a dire, l'individuazione di quanto ciascuno degli elementi (naturali o antropici) incide sull'inquinamento esistente o rischia di aggravarlo e, quindi, la tipologia ed il livello di inquinamento che ogni fonte di pressione è in grado di causare".

1-quater. All'allegato 7/AIV alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla fine del punto 1 è aggiunto il seguente periodo: "I Programmi di azione dispongono misure specifiche per il contenimento dell'apporto di nitrati per lo svolgimento di attività non agricole individuate tra le fonti di pressione. In tale ipotesi, fatti salvi gli obiettivi previsti dalla presente Parte Terza, nella previsione delle misure applicate al settore agricolo si tiene proporzionalmente conto della riduzione del carico di nitrati derivante dall'attuazione delle misure applicate ai settori non agricoli";

1-*quinquies*. All'allegato 7/AIV alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, al punto 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sentite le organizzazioni professionali agricole"».

### **28.0.1**

RUTA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 28-bis.**

*(Norme per il riconoscimento ai Comuni della titolarità del compito della tutela e della valorizzazione dei prodotti tipici locali di qualità, delle tradizioni alimentari e della varietà di cibi)*

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera *p*), della Costituzione, spetta ai Comuni il compito di tutelare e valorizzare i prodotti tipici locali e le tradizioni alimentari e la varietà di cibi, nell'ambito dello sviluppo durevole e nel quadro delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea.

2. Al fine di garantire l'economicità e l'efficienza dell'esercizio della funzione di cui al comma 1, i Comuni esercitano il compito singolarmente o tramite forme associative, che garantiscano il minimo ottimale e in ambiti territoriali omogenei.

3. Ai sensi del presente articolo, le associazioni costituite tra comuni e enti locali per la promozione del *made in Italy* e dei loro territori di riferimento sono riconosciute dallo Stato e ottengono personalità giuridica.

4. È istituito presso la Presidenza del Consiglio ministri l'Albo delle Associazioni riconosciute tra Enti Locali. La documentazione è tenuta dalle Prefetture. Per essere iscritte le associazioni devono presentare in carta libera atto redatto dal segretario comunale. L'iscrizione all'albo avviene entro 30 giorni dal deposito degli atti».

**Art. 33.****33.0.1**

Giovanni MAURO, Mario FERRARA

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:***«Art 33-bis.***(Decisione della Commissione europea C(2012) 8230 final del 20 novembre 2012)*

1. In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 *final* del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale».

---

**33.0.2**

GIBIINO, FLORIS

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:***«Art. 33-bis.***(Decisione della Commissione europea C(2012) 8230 final del 20 novembre 2012)*

1. In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 *final* del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale».

---

**Art. 34.**

**34.1**

MARTINI, MATTESINI, CARDINALI, FISSORE, Rita GHEDINI, GINETTI, LAI,  
MIRABELLI, CANTINI, FEDELI

**Accolto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 35.****35.1**

RUTA, MORGONI, PEZZOPANE, CHIAVAROLI

**Respinto***Sopprimere l'articolo.*

---

**35.2**

ORELLANA

**Respinto***Al comma 1, dopo le parole: «danni diretti», aggiungere le seguenti: «e indiretti», conseguentemente al comma 2, lettera a), dopo le parole: «la tipologia dei danni», aggiungere le seguenti: «, diretti e indiretti,».*

---

**35.15 (v. testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, a condizione che, in ragione delle caratteristiche dell'attività esercitata, l'aiuto concesso abbia prodotto o abbia rischiato di produrre una distorsione della concorrenza di rilevanza comunitaria».**Al comma 2, sostituire le parole: «della perizia redatta da un professionista autorizzato che attesti» con le seguenti: «da una autodichiarazione da cui risultino».*

---

**35.15 (testo 2) (v. testo 3)**

IL RELATORE

*Al comma 5, dopo le parole: «è sospesa», inserire le seguenti: «, a condizione che, in ragione delle caratteristiche dell'attività esercitata, l'aiuto concesso abbia prodotto o abbia rischiato di produrre una distorsione della concorrenza di rilevanza comunitaria,».**Conseguentemente, all'articolo 35, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «centoventi giorni».*

---

**35.15 (testo 3)**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'articolo 35, ovunque ricorrono, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».*

---

**35.3**

Rita GHEDINI, CARDINALI, GINETTI, MORGONI, RUTA, FEDELI, PEZZOPANE

**Respinto**

*Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: «diretto».*

---

**35.4**

Rita GHEDINI, CARDINALI, GINETTI, MORGONI, RUTA, FEDELI, PEZZOPANE

**Ritirato**

*Al comma 2, dopo le parole: «con le predette calamità», inserire le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 234.»*

---

**35.5**

RUTA, MORGONI, PEZZOPANE

**Respinto**

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni»;*

*b) e sopprimere le parole da: «corredata della perizia» fino alla fine del comma.*

---

**35.6**

ORELLANA, MORRA, BULGARELLI, LEZZI, NUGNES

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro sessanta giorni», con le seguenti: «entro centottanta giorni», conseguentemente, al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro centottanta giorni».*

---

**35.7**

ORELLANA, MORRA, BULGARELLI, LEZZI, NUGNES

**Ritirato**

*Al comma 2, sopprimere le parole: «all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),», conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole. «l'INPS e l'INAIL» con le seguenti: «, di concerto con l'INPS e l'INAIL».*

---

**35.8**

RUTA, MORGONI, PEZZOPANE

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «corredata della perizia» fino alla fine del comma.*

---

**35.9**

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

**Respinto**

*All'articolo 35 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Qualunque ente pubblico sia già in possesso, per qualunque motivo, della documentazione richiesta ai beneficiari dal comma 2, o di parte della stessa, la trasmette agli enti citati al medesimo comma 2.».*

*b) al comma 5, sopprimere la lettera b).*

---

**35.10**

Rita GHEDINI, CARDINALI, GINETTI, MORGONI, RUTA, FEDELI, PEZZOPANE

**Respinto**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. È considerato danno economico diretto, causalmente conseguente alle calamità naturali di cui al presente articolo, anche il danno evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni:*

*a) una diminuzione del volume d'affari nel periodo dei sei mesi susseguenti all'evento calamitoso, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, che sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di*



appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno rispetto all'anno precedente;

b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente all'evento calamitoso (CIGO-CIGS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente all'evento calamitoso rispetto alla dotazione di personale occupato nel periodo precedente al verificarsi dello stesso;

c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico dell'anno precedente a quello in cui si è verificato l'evento calamitoso, dei consumi per utenze nel periodo dei sei mesi successivi all'evento, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente l'evento stesso, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici;

d) contrazione superiore del 20 per cento, registrata nel periodo . dei sei. mesi successivi al verificarsi dell'evento calamitoso, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.»

---

### 35.11

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, ORELLANA, MOLINARI

#### Ritirato

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Qualunque ente pubblico sia già in possesso, per qualunque motivo, della documentazione richiesta ai beneficiari dal comma 2, o di parte della stessa, la trasmette agli enti citati al medesimo comma 2».

---

### 35.12

Rita GHEDINI, CARDINALI, GINETTI, MORGONI, RUTA, FEDELI, PEZZOPANE

#### Respinto

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

---

### 35.13

BLUNDO, ORELLANA, PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

#### Respinto

*Al comma 5, sopprimere la lettera b).*

---

**35.14**

GINETTI, CARDINALI, PEZZOPANE

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«8. Ai fini del presente articolo, per danni che possono essere oggetto di aiuti pubblici si intendono anche quelli che sono conseguenza:

a) di una sospensione temporanea delle attività per il periodo necessario per eseguire i lavori di riparazione dell'edificio sede dell'attività stessa, nonché per provvedere al reintegro degli impianti;

b) di una sospensione temporanea delle attività a causa della mancata fornitura di materie prime o semilavorati, necessari allo svolgimento delle attività».

**35.16**

IL RELATORE

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Non sono considerati aiuti di Stato gli aiuti concessi sotto forma di riduzione del carico tributario e contributivo alle imprese laddove l'aiuto, in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta dalle imprese e dell'ambito territoriale nella quale viene esercitata, non abbia prodotto o abbia rischiato di produrre una distorsione della concorrenza di rilevanza comunitaria».

**35.17**

IL RELATORE

**Respinto**

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. La riduzione del carico tributario e contributivo di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della sua compatibilità con l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non può tradursi in un aiuto che, in ragione delle caratteristiche dell'attività esercitata dalle imprese beneficiarie, abbia prodotto o abbia rischiato di produrre una distorsione della concorrenza di rilevanza comunitaria. L'ammontare dell'aiuto non può comunque non essere proporzionale all'importo dei danni e non può comportare una sovracompensazione».

**35.18**

IL RELATORE

**Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Ai fini di cui al presente articolo, si considera in ogni caso danno economico diretto, causalmente conseguente alle calamità naturali di cui al presente articolo, il danno evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni:

a) una diminuzione del volume d'affari nel periodo dei sei mesi susseguenti all'evento calamitoso, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, che sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno rispetto all'anno precedente;

b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente all'evento calamitoso (CIGO-CIGS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente all'evento calamitoso rispetto alla dotazione di personale occupato nel periodo precedente al verificarsi dello stesso;

c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico dell'anno precedente a quello in cui si è verificato l'evento calamitoso, dei consumi per utenze nel periodo dei sei mesi successivi all'evento, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente l'evento stesso, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici;

d) contrazione superiore del 20 per cento, registrata nel periodo dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento calamitoso, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.»;

*b) al comma 5, dopo le parole: «è sospesa», inserire le seguenti: «, a condizione che, in ragione delle caratteristiche dell'attività esercitata, l'aiuto concesso abbia inciso o possa avere inciso sugli scambi tra Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.».*

---

**Art. 36.****36.0.1**

D'ALÌ

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, a seguito della sentenza della Corte di giustizia EU che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, par. 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti linee guida emanate dalla Commissione UE)*

1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Nei contratti stipulati, per la prima volta, dopo il 21 dicembre 2012 il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non può determinare differenze nei premi e nelle prestazioni.

2. I costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non possono determinare differenze nei premi o nelle prestazioni individuali"».

**36.0.2**

SUSTA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, a seguito della sentenza della Corte di giustizia EU che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti linee guida emanate dalla Commissione UE)*

1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6

della legge 28 novembre 2005, n. 246", i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Nei contratti stipulati, per lo prima volta, dopo il 21 dicembre 2012 il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non può determinare differenze nei premi e nelle prestazioni.

2. I costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non possono determinare differenze nei premi o nelle prestazioni individuali"».

---

### 36.0.3

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

#### «Art. 36-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CE e che abroga la direttiva 84/253/CEE)*

1. All'articolo 43 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-bis. Il presente decreto si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno competenza in materia di vigilanza cooperativa, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

---

**36.0.4**

D'ANNA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 67, comma 4, TFUE, all'articolo 47, commi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottata il 12 dicembre 2007, nonché alle direttive nn. 2011/7/UE e 2000/35/CE)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato».

---



